



Piano di Gestione

Ricognizione delle misure in Regione Valle d'Aosta

Allegato 7.5 all'Elaborato 7

Versione	1
Data	Creazione: 2009-06-30 Modifica: 2010-03-15
Tipo	Relazione
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 35
Identificatore	PdG_Po_All7.5_Elaborato7_100315
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836



Indice

1.	Premessa	1
2.	Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)	2
2.1.	Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE	2
	Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (sarà abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)	2
	Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)	3
	Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi	4
	Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)	5
	Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)	6
	Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale	7
	Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione	8
	Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane	9
	Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari	10
	Direttiva 91/676/CEE sui nitrati	11
	Direttiva 92/43/CEE sugli habitat	12
	Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE	13
2.2.	Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE	14
	Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	14
	Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	15
	Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	16
	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione	17
	Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	18
	Direttiva 98/8/CE sui biocidi	19
	Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	20
	Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica	21
	Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE successive modifiche	22
	Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	23
	Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	24

3.	Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE	25
	Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)	25
	Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)	26
	Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)	27
	Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	28
	Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	29
	Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)	30
	Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)	31
	Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)	32
	Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)	33
	Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)	34
	Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)	35

1. Premessa

Nel presente Allegato sono riportate le misure attuate in Regione Valle d'Aosta e, ed in particolare:

- la sintesi delle misure, a scala regionale, necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 dell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE), distinte in:
 - direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI,
 - direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma comunque inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE;
- la sintesi delle misure, a scala regionale, di cui ai punti da 7.2 a 7.11 dell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE.

La redazione del presente allegato è a cura dell'Autorità di bacino del fiume Po, mentre i contenuti sono stati forniti dalla Regione Valle d'Aosta.

2. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)

2.1. Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (sarà abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)			
	<p>Valle D'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006</p>	<p>Valle d'Aosta: Il paragrafo 3.2 dell'Allegato A alle Norma di attuazione del PTA " Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" indica che le condizioni climatiche della Regione sono tali da non richiedere una classificazione generalizzata di acque destinate alle balneazione: le eventuali esigenze specifiche dovranno essere esaminate e quindi autorizzate caso per caso in relazione alle risultanze delle verifiche condotte e delle esigenze da soddisfare. Non è stato ancora classificato alcun corpo idrico.</p>	<p>http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/fagpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)			
	Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006	Valle d'Aosta: Il paragrafo 3.2 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA " Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" indica che le condizioni climatiche della Regione sono tali da non richiedere una classificazione generalizzata di acque destinate alle balneazione: le eventuali esigenze specifiche dovranno essere esaminate e quindi autorizzate caso per caso in relazione alle risultanze delle verifiche condotte e delle esigenze da soddisfare. Non è stato ancora classificato alcun corpo idrico.	http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/fagpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE	
Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi				
	Valle d'Aosta: Legge regionale 21 maggio 2007 n.8 DGR n. 1815 del 6 luglio 2007 DGR n. 1087 del 18 aprile 2008 DGR n. 4233 del 29 dicembre 2006 DGR n. 178 del 27 gennaio 2006	Valle d'Aosta: Legge regionale 21 maggio 2007 n.8 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Attuazione delle Direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007"; Deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ex art. 7 l.r. 21/05/2007, n.8 concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004"; Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 "Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007"; Deliberazione della Giunta regionale n. 4233 del 29 dicembre 2006 "Approvazione dell'ampliamento della zona di protezione speciale Parco naturale Mont Avic (ZPS IT1202000), in esecuzione della sentenza della corte di giustizia della Comunità europea nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato, per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli selvatici"; Deliberazione della Giunta regionale n. 178 del 27 gennaio 2006 "Approvazione dell'aggiornamento della banca dati Natura 2000, costituita dai siti di importanza comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e zone di protezione speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d'Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.	Valle d'Aosta: www.regione.vda.it/riso/rsenaturali/natura2000/default.i.asp	<u>Stima dei costi</u> Valle d'Aosta: Costi annui di gestione: 300.000 €; Progetti Comunitari ultimati o in corso: 1.032.000 €; Interventi di valorizzazione/promozione fondi FAS: 5.322.572 € (di cui 1.064.515 € fondi regionali).

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)			
	Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006	Valle d'Aosta: Gli artt. 18 e 40 delle Norme di attuazione, il paragrafo 7 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA " Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" e la scheda N. 1.D.1 dell'Allegato C alle Norme di attuazione del PTA " Linee di azione, interventi e programmi di azione " indicano che le modalità attraverso le quali individuare le aree di tutela.	<p>Valle d'Aosta</p> <p>http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN <u>REGIONE VALLE D'AOSTA</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)			
	In attesa di verifica.		

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale			
	<p><u>Regioni</u> Valle d'Aosta: L.R. 18-6-1999 n.14 (Nuova disciplina di valutazione di impatto ambientale).</p>	<p><u>Regioni</u> Valle d'Aosta: La normativa in materia di VIA, introdotta nel 1991, con la LR 14/99 recepisce anche la direttiva 97/11/CE sottoponendo a procedura semplificata o ordinaria una serie di progetti, distinti per soglie dimensionali o di importo dei lavori. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 4/2008 tale norma regionale subirà nuovi adeguamenti e modifiche.</p>	<p>Valle d'Aosta: http://www.regione.vda.it/territorio/VIA/default_i.asp</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione			
	<p>Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006</p>	<p>In riferimento all'allegato C, paragrafo 2.1 (Obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione) e alle schede n. 1.B.1 e successive del PTA, nelle more dell'emanazione di una nuova legge regionale in materia, non si autorizza l'utilizzo dei fanghi di depurazione. Ciò premesso è comunque intenzione della Regione vietare tale pratica, in considerazione della quantità considerevole di concimi naturali già a disposizione a seguito delle importanti attività zootecniche operanti in Valle.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE	
Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane				
	<p>Valle d'Aosta:</p> <p>Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006</p> <p>Legge regionale 18.04.2008, n. 13 "Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici"</p>	<p>Valle d'Aosta:</p> <p>La scheda n. 1.B.3 dell'Allegato C alle Norme di attuazione del PTA " Linee di azione, interventi e programmi di azione " stabilisce che al fine di conseguire gli obiettivi di qualità previsti per le acque superficiali regionali e garantirne la tutela da fenomeni di inquinamento si rende necessario completare il sistema di trattamento dei reflui civili prodotti nei diversi comprensori, indicando le linee di azione da attuare per il completamento del sistema di collettamento e di trattamento dei reflui idrici civili.</p> <p>Con la legge regionale n. 13/2008 viene assicurato il finanziamento e la realizzazione di un programma pluriennale di interventi a favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche, al fine di assicurare l'attuazione delle azioni di tutela della qualità delle risorse idriche, di razionalizzare gli usi nel settore civile e di consentire la riorganizzazione dei servizi idrici, indicando come prioritari gli interventi per completare il sistema di depurazione delle acque. Il piano è da realizzare in 7 anni</p>	<p>Valle d'Aosta</p> <p>http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/fagpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p> <p>http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti_i.asp</p>	<p><u>Stima dei costi</u></p> <p>Si prevede un investimento pari a circa 85 milioni di euro nel settore in 7 anni</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari			
	Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006	Valle d'Aosta: Il paragrafo 6 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA " Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" e l'art. 17 delle Norme di attuazione indicano che una prima ed estesa indagine conoscitiva, finalizzata a determinare i principali prodotti fitosanitari che potenzialmente possono contaminare la risorsa idrica, superficiale e sotterranea, ha escluso la presenza di tali prodotti nelle acque della Regione. Allo stato attuale delle conoscenze non sono designate aree vulnerabili da prodotti fitosanitari in attuazione della direttiva 91/676 CEE sul territorio della Regione. Inoltre, nell'ambito dei programmi annuali di controllo dell'uso dei residui fitosanitari, approvati con deliberazioni della giunta regionale, la Regione inserisce, da alcuni anni anche il controllo della qualità delle acque superficiali in prossimità delle zone di maggior utilizzo di tali prodotti e occasionalmente anche delle acque sotterranee. I risultati sino ad ora ottenuti non hanno fatto rilevare la presenza di tali prodotti nelle acque controllate.	Valle d'Aosta http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 91/676/CEE sui nitrati			
	Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006	Valle d'Aosta: Il paragrafo 5 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA " Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" e l'art. 16 delle Norme di attuazione indicano che annualmente l'ARPA Valle d'Aosta svolge specifici monitoraggi sia sulle acque superficiali che su quelle sotterranee finalizzati anche alla determinazione delle concentrazioni di nitrati e ioni ammonio. Da quanto emerge dai risultati di tali analisi, non sono stati riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio della Regione secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del decreto legislativo n. 152/1999, in attuazione della direttiva 91/676 CEE.	<p>Valle d'Aosta</p> <p>http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE	
Direttiva 92/43/CEE sugli habitat				
	Valle d'Aosta: Legge regionale 21 maggio 2007 n.8 DGR n. 1815 del 6 luglio 2007 DGR n. 654 del 10 marzo 2006 DGR n. 178 del 27 gennaio 2006	Valle d'Aosta: Legge regionale 21 maggio 2007 n.8 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Attuazione delle Direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007"; Deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ex art. 7 l.r. 21/05/2007, n.8 concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004"; Deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 "Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria, nell'alta Valgrisenche, del suo inserimento nella banca dati Natura 2000 della Valle d'Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"; Deliberazione della Giunta regionale n. 178 del 27 gennaio 2006 "Approvazione dell'aggiornamento della banca dati Natura 2000, costituita dai siti di importanza comunitaria (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e zone di protezione speciale (Direttiva 79/409/CEE - Uccelli) in Valle d'Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.	Valle d'Aosta: www.regione.vda.it/riso/rsenaturali/natura2000/default_i.asp	<u>Sima dei costi</u> Valle d'Aosta: Costi annui di gestione: 300.000 €; Progetti Comunitari ultimati o in corso: 1.032.000 €; Interventi di valorizzazione/promozione fondi FAS: 5.322.572 € (di cui 1.064.515 € fondi regionali.)

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE			
	Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006	Nell'ambito delle linee d'azione e interventi per la tutela qualitativa dei corpi idrici, sancite negli articoli 30 e 31 delle norme di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque, nell'esercizio della propria autonomia, la Regione ha, nell'ambito delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, rilasciate ai sensi del D. Lgs. 59/2005, fissato di volta in volta, limiti alle emissioni nelle acque superficiali degli insediamenti industriali interessati, più restrittivi rispetto a quelli di legge.	<p>Valle d'Aosta</p> <p>http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

2.2. Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
	<p>Valle d'Aosta Deliberazione del Consiglio Regionale n.689/X del 18/05/94</p> <p>Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006).</p>	<p>Valle d'Aosta La Regione Valle d'Aosta ha provveduto con delibera del Consiglio Regionale n.689/X del 18/05/94 a designare le acque dolci superficiali presenti nel territorio regionale che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Tale designazione, finalizzata alla protezione dei principali corsi d'acqua e laghi presenti in aree protette o particolarmente interessanti da un punto di vista ambientale, così come indicato all'art. 5 del Dlgs. 130/92, comprende:</p> <p>L'Art. 14, comma 4, delle Norma di attuazione stabilisce che : "I seguenti corsi d'acqua Torrente Buthier, Torrente Savara, Torrente Marmore, Torrente Chalamy, Torrente Saint-Barthélemy, classificabili come acque "salmonicole" e "ciprinicole" sulla base delle risultanze delle indagini dell'ARPA, e tutti i corpi idrici superficiali ricadenti nel bacino idrografico dei torrenti Chalamy e Saint-Barthélemy sono sottoposti a particolare tutela come corpi idrici di particolare pregio in attesa che sia concluso il progetto INTERREG in corso di elaborazione."</p>	<p>Valle d'Aosta</p> <p>http://notes1.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/NormeAttuazione?Openform&lng=ita</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
	<p>Valle d'Aosta Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006).</p>	<p>Valle d'Aosta: Il paragrafo 1.4 dell'Allegato B alle Norme di attuazione del PTA "Obiettivi e indirizzi programmatici" ha indicato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei. L'articolo 30 delle Norme d'attuazione del PTA (Linee d'azione e interventi per la tutela qualitativa dei corpi idrici) e l'articolo 31 (Disciplina degli scarichi) riferisce la competenza legislativa della Regione, limitatamente agli scarichi urbani e domestici, fermo restando quanto disposto dal D. Lgs 152/1999. E' bene tenere presente che l'evoluzione normativa nazionale ribadisce la ripartizione di competenze fra Stato e Regioni in tali materie, a seguito della quale la disciplina degli scarichi di sostanze pericolose è riportata all'articolo 108 del d. lgs. n. 152/2006 medesimo. Inoltre, fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo regionale continuano ad applicarsi, come previsto dal PTA le disposizioni contenute nella precedente legge regionale 59/1982 e s.m.i. la quale vieta qualunque scarico di origine industriale sul suolo o nel sottosuolo.</p>	<p><u>Valle d'Aosta</u> http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento			
	<p>Valle d'Aosta Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006).</p>	<p>Valle d'Aosta: Il paragrafo 1.4 dell'Allegato B alle Norme di attuazione del PTA "Obiettivi e indirizzi programmatici" ha indicato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei. Inoltre, l'articolo 30 delle predette Norme indica, quale intervento da intraprendere, la gestione e il mantenimento evolutivo del sistema regionale di monitoraggio idrologico-ambientale. In considerazione, infatti, dell'evoluzione normativa, per quanto concerne la qualità delle acque sotterranee, è necessario prendere atto della possibilità che la rete di monitoraggio delle acque dovrà essere adeguata, così come le conseguenti misure, al fine di conseguire i nuovi obiettivi di miglioramento dello stato chimico delle acque.</p>	<p><u>Valle d'Aosta</u> http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione			
	<p>Valle d'Aosta Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006).</p> <p>Legge regionale n. Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta." e provvedimenti attuativi</p>	<p>Valle d'Aosta: Gli artt. 41, 42, e 43 delle Norme di attuazione disciplinano le modalità di intervento in alveo, a tutela delle sponde e delle aree di esondazione (le fasce A e B) individuate ai sensi della l.r. n. 11/1998</p> <p>Ai sensi della l.r. n. 11/1998 sono perimetrate le aree a pericolo di inondazione per tutti i corsi d'acqua superficiali regionali e la disciplina di uso di tale aree è stata stabilita con la deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008.</p>	<p><u>Valle d'Aosta</u> http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p> <p>http://www.regione.vda.it/territorio/urbanistica/bacheca_urb_i.asp</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
		<p>Valle d'Aosta</p> <p>In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 101 del D. Lgs. 152/06 la Regione è in fase di elaborazione, nell'esercizio della propria autonomia, di valori-limite di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto. Tale revisione contempla anche le sostanze oggetto di autocontrollo da parte dei soggetti autorizzati allo scarico, conformemente agli obblighi di invio periodico al Ministero dell'ambiente di dati sulla qualità delle acque.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 98/8/CE sui biocidi			
	<p>Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006</p>	<p>Valle d'Aosta: Il paragrafo 6 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA " Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" e l'art. 17 delle Norme di attuazione indicano che una prima ed estesa indagine conoscitiva, finalizzata a determinare i principali prodotti fitosanitari e biocidi che potenzialmente possono contaminare la risorsa idrica, superficiale e sotterranea, ha escluso la presenza di tali prodotti nelle acque della Regione. Allo stato attuale delle conoscenze non sono designate aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e biocidi in attuazione della direttiva 91/676 CEE sul territorio della Regione.</p>	<p>Valle d'Aosta http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
	Non interessa la Valle d'Aosta.	Non interessa la Valle d'Aosta e pertanto non sono state designate acque destinate alla molluschicoltura.	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica			
	<p><u>Valle d'Aosta</u>: si applica il decreto nazionale</p>	<p><u>Valle d'Aosta</u>: con Deliberazione di Giunta Regionale 2720 del 19-9.2008 si individuano i soggetti competenti in materia di VAS. In attesa dell'entrata in vigore di una norma regionale di recepimento si applica quanto previsto dal D.Lgs 4/2008</p>	<p><u>Valle d'Aosta</u>: http://www.regione.vda.it/territorio/vas/default_i.asp</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE successive modifiche			
	<p><u>Valle d'Aosta</u> <u>Legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007</u></p> <p><u>Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI del 15 aprile 2003 e successiva integrazioni e modificazioni.</u></p>	<p><u>Valle d'Aosta</u> La Regione ha legiferato e pianificato le proprie azioni con disposizioni che risultano in linea con le direttive comunitarie vigenti in materia di gestione dei rifiuti, come riferisce l'articolo 1 (finalità ed oggetto) della legge regionale 31/2007 in cui si legge "La presente legge detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in conformità all'obiettivo primario, comunitario e nazionale, di promuovere livelli di qualità della vita umana che assicurino la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."</p> <p>Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque			
	<p>Valle d'Aosta Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006).</p>	<p>Il PTA ha previsto le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle norme a suo tempo vigenti con particolare attenzione per l'individuazione delle sostanze prioritarie e di altre sostanze, oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'ARPA all'interno del monitoraggio annuale della qualità dei corpi idrici.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino			
	Non interessa la Valle d'Aosta.		

3. Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Valle d'Aosta:</p> <p>Legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato."</p>	<p>La l.r. n. 27/1999 stabilisce all'art. 5 che La tariffa per il servizio idrico integrato è determinata in modo da assicurare ai soggetti gestori la copertura dei costi di investimento e di esercizio e deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato, del piano finanziario conseguente alle opere e degli adeguamenti necessari finanziati direttamente, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.</p> <p>Con la deliberazione della Giunta regionale n. XX del XXXX sono state stabilite le modalità di determinazione della tariffa.</p>	<p>http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti_i.asp</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006</p>	<p>Valle d'Aosta: il Piano di tutela ha individuato le misure per la tutela delle acque da destinare la consumo umano. Al momento non è previsto l'utilizzo di acqua superficiali.</p>	<p>Valle d'Aosta http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006	Valle d'Aosta: il Piano di tutela ha individuato gli obblighi e i vincoli a carico dei soggetti che prelevano acqua.	Valle d'Aosta http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006</p>	<p>Valle d'Aosta: il Piano di tutela ha individuato le misure per la tutela delle acque attraverso il controllo degli scarichi da parte dell'ARPA secondo un programma di controlli stabilito con il competente Assessorato all'ambiente.</p>	<p>Valle d'Aosta http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/fagpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p><u>Valle d'Aosta</u> Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006), Norme di Piano. Art. 45 Misure di tutela dell'ittiofauna e scheda 2.C.1 "Misure per la tutela e la valorizzazione dell'ittiofauna"</p> <p>Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006), Norme di Piano. Art. 41, 42, 43 e 44 e allegato F (linee di intervento multidisciplinare e integrato per la salvaguardia e il miglioramento degli idrosistemi regionali)</p>	<p><u>Valle d'Aosta</u> Ogni intervento nell'alveo dei corpi idrici regionali deve assicurare il mantenimento delle condizioni di naturalità del popolamento ittico rilevato anche in funzione della potenzialità del tratto a ospitare popolamenti ittici di qualità</p> <p>Ogni intervento nell'alveo e sulle sponde di un corpo idrico superficiale deve salvaguardare le qualità ecologiche del corpo idrico stesso, deve inoltre essere accompagnato da tutti gli accorgimenti tecnici necessari a minimizzare l'impatto ambientale e, possibilmente, a migliorare la funzionalità ecologica. A tal fine è stato predisposto un allegato tecnico che individua e descrive modalità tecnico-esecutive delle opere fluviali, e soprattutto introduce elementi finalizzati a modificare le modalità di gestione dei fiumi e del territorio, introducendo la progettazione ecologica preventiva degli interventi.</p>	<p><u>Valle d'Aosta</u> http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/fagpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE <u>VALLE D'AOSTA</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
		<p>Valle d'Aosta. La Regione non ha mai autorizzato scarichi diretti nelle acque sotterranee</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006</p> <p>Piano triennale coordinato di controllo dell'ambiente, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2683 del 28/09/2007</p>	<p>Valle d'Aosta: il Piano di tutela ha individuato le misure per la tutela delle acque attraverso il controllo degli scarichi da parte dell'ARPA secondo un programma di controlli stabilito con il competente Assessorato all'ambiente.</p> <p>Il piano triennale coordinato di controllo dell'ambiente prevede che siano effettuati controlli specifici nel settore della depurazione delle acque reflue urbane, finalizzati in via preliminare al controllo dell'efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali, oltreché la verifica dell'idoneità degli autocontrolli effettuati dai titolari autorizzati.</p>	<p>Valle d'Aosta http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006</p>	<p>Valle d'Aosta: il Piano di tutela ha individuato le misure per la tutela delle acque attraverso il controllo degli scarichi da parte dell'ARPA secondo un programma di controlli stabilito con il competente Assessorato all'ambiente.</p>	<p>Valle d'Aosta http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/fagpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE <u>VALLE D'AOSTA</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)			

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE VALLE D'AOSTA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Valle d'Aosta: Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8 febbraio 2006</p>	<p>Valle d'Aosta: il Piano di tutela ha individuato le misure per la determinazione del DMV.</p>	<p>Valle d'Aosta http://notes2.regione.vda.it/dbweb/pta/faqpta.nsf/RelazioneIndex?OpenForm&lng=ita</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE <u>VALLE D'AOSTA</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	Non pertinente per la Regione Valle d'Aosta		



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it